

(N. 1481)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati il 4 maggio 1956
(V. Stampato N. 809)

d'iniziativa dei Deputati LIZZADRI e LUZZATTO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 MAGGIO 1956

Stabilità dell'impiego del personale delle imposte di consumo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 303 e 304 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvati con regio decreto 30 aprile 1936, n. 1138, sono sostituiti dal seguente:

« Gli appaltatori delle imposte di consumo che saranno confermati o assumeranno l'appalto di una gestione, manterranno in servizio il personale della medesima il quale risulti iscritto da almeno tre mesi al Fondo di previdenza istituito ai sensi del successivo articolo 318 alla data di aggiudicazione o del conferimento, comunque avvenuto, della gestione.

Il personale confermato ha il diritto di congiungere a tutti gli effetti il servizio ininterrottamente prestato con quello che presterà.

Salvo licenziamento per giusta causa, il personale deve essere trattenuto in servizio almeno fino al raggiungimento della età necessaria o delle condizioni disposte per il trattamento di previdenza ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 28 maggio 1942, n. 710, cessa di avere effetto quanto alla materia disciplinata dall'articolo 1 della presente legge.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.